

TI_GERICHTE 15.2013.66 vom 28. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2013.66

FR: TI_GERICHTE 15.2013.66 du 28 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 15.2013.66 del 28 giugno 2013

Regeste

Veicolo impignorabile: spese computabili

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühl , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d'ufficio.

E. 1.1

Di conseguenza è ordinato all'CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 3'015.35. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: - ; - ; - ; - ; - ; . Comunicazione all'CO 1, _____ . Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

E. 2

In merito alla censura rivolta dalla ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall'Ufficio va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli , Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).

E. 3

Nel caso in esame la debitrice postula il riconoscimento di fr. 480.00 per le spese connesse all'uso dell'autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Essa argomenta di necessitare, quale segretaria di un'impresa di costruzione con uffici a _____, l'autovettura per poter effettuare durante la giornata lavorativa spostamenti di lavoro. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è effettivamente necessario all'escussa per l'esercizio della sua professione: infatti con s critto 24 giugno 2013 (doc. I) la datrice di lavoro ha dichiarato che RI 1 è stata assunta perché automunita, infatti spesse volte l'escussa deve utilizzare la propria vettura per svolgere le mansioni a lei affidate. Qualora l'escusso, come nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d'acquisto di fr. 35'000.-) che percorre sui 15'000 km (come nel caso di specie considerati anche i chilometri potenziali che l'escussa percorre a titolo privato) all'anno ammonta a fr. 0.76/km, compreso un costo d'ammortamento pari al 31% del costo globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/eseempio.php). Nel minimo d'esistenza non va però tenuto conto dell'ammortamento, che non è un costo effettivo (cfr. Vonder Mühl, op. cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l'alloggio in casa propria: "Tabella" ad II/1). Considerato che la percorrenza mensile è di 640 chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro, nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 320.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di fr. 0.50 al chilometro (CEF, sentenza del 13 giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4), che comprende sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all'uso dell'autovettura (Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181).

E. 5

Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 3'015.35, così calcolati: Importo di base

fr.	1'200.00	Locazione	fr.
1'000.00	Cassa malati	fr.	74.35
traferta	fr.	320.00	Pasti fuori domicilio
fr.	211.00	Vestiaro	fr.
60.00	Cong.risc + Fr. CM	fr.	150.00
fr.	3'015.35		Totale

E. 6

Ne discende che il ricorso va parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.